

**Comunicazione n. DAL/RM/96010688 del 2-12-1996**

inviata alla società' ...

Oggetto: **Procedure interne - Conservazione dei documenti**

Con raccomandata del ..., codesta Società ha posto alla scrivente due quesiti circa la materia in oggetto.

In primo luogo, si chiede a questa Commissione di esprimersi in merito alla possibilità, per le società di intermediazione mobiliare appartenenti ad un gruppo, di avvalersi dei servizi di una società di servizi del medesimo gruppo nell'"archiviazione" della corrispondenza e della documentazione di pertinenza delle prime. A completamento della domanda, si precisa che la società che presta il servizio di custodia e le società di intermediazione fanno parte del medesimo gruppo e sono fisicamente localizzate nel medesimo stabile, che la prima garantisce la pronta reperibilità dei documenti e la sicurezza dei locali di archivio e che apposite regolamentazioni convenzionali tra le società del gruppo disciplinano l'attività di archiviazione, le procedure di accesso all'archivio ed i rapporti, anche economici, tra la società depositaria della documentazione e le singole società di intermediazione del gruppo.

In proposito - ove con il termine "archiviazione" si faccia riferimento alla materiale conservazione dei supporti cartacei e non all'acquisizione, aggiornamento ed organizzazione delle informazioni, che rimangono di esclusiva pertinenza dell'intermediario - si ritiene che la fattispecie descritta non presenti elementi in contrasto con la disciplina vigente (cfr. la comunicazione n. DAL/RM/95003887 del 10 maggio 1995 #(1)).

Con un secondo quesito - subordinatamente alla risposta positiva al primo - codesta Società chiede se sia consentito per la società che presta il servizio di custodia anche per la SIM rete del gruppo evitare la conservazione della copia, di pertinenza di quest'ultima, della documentazione trasmessa in originale alle società che prestano il servizio di intermediazione collocato dalla prima (a queste ultime sembra riferirsi il quesito in parola con l'espressione "società prodotto").

In proposito, si ritiene che non sussistano ragioni ostative all'attuazione della descritta operatività, fermi restando comunque i criteri generali indicati nella menzionata comunicazione n. DAL/RM/95003887 con riguardo all'affidamento a terzi del servizio di custodia della documentazione. Si ritiene comunque che affinché le procedure di conservazione dei documenti della SIM di sollecitazione possano considerarsi idonee a garantire il risultato della pronta reperibilità previsto dall'art. 12, comma 6, e - con le particolarità previste per le SIM di sollecitazione - dall'art. 35, comma 5, del regolamento n. 8850/1994, la società che presta il servizio di conservazione debba ottenere dalla società prodotto una preventiva autorizzazione irrevocabile all'estrazione di copia della documentazione conservata nei casi in cui, per esigenze interne alla SIM rete o in occasione di verifiche ispettive, sia necessario acquisire la copia, di pertinenza di quest'ultima, della documentazione originale conservata per conto della società prodotto.

IL PRESIDENTE  
*Enzo Berlanda*

---

(1) Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

